

DATAOMNIA S.R.L.

dott. Oreste Cambise
d.ssa Isabella Salciccia

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Avezzano, 05/08/2006

Circolare 01/2006

OGGETTO: MANOVRA BIS 2006 (D.L. 223/2006)

Come sicuramente già noto, la Camera dei deputati, nella seduta del 3.08.2006 ha convertito, con modificazioni, in via definitiva il D.L. n. 223 del 4.07.2006, in G.U. n.153 del 4.7.2006, relativo alla c.d. "manovra bis", correttiva di bilancio, per un importo pari a 9 mld/€ circa.

Il Decreto Legge in questione contiene numerose disposizioni di carattere fiscale che, qui di seguito, vengono brevemente riepilogate, con taglio didascalico, al fine di fornire una prima informativa.

Restiamo ovviamente vostra disposizione per ogni ulteriore richiesta, chiarimento ed approfondimento dei temi trattati.

Queste le novità salienti:

Operazioni immobiliari: revisione del regime iva

In via generale il DL detta una nuova disciplina dell'imposizione indiretta (IVA; registro; ipocatastali) gravante sul settore immobiliare, introducendo un generale regime di esenzione dall'IVA delle locazioni (anche leasing) e delle cessioni di ogni tipo di immobile, con diverse eccezioni.

Quindi, in via generale, a partire dal 6.07.2006, tutta una serie di operazioni immobiliari (locazioni, leasing, compravendite) prima soggette ad IVA diventano esenti, con conseguente applicazione delle imposte di registro in misura proporzionale (anziché fissa di € 168) e delle imposte ipotecarie e catastali anche esse in misura proporzionale (2% o 3% ; 1 %).

Il tutto si ribadisce, con alcune eccezioni al principio generale di esenzione; tali operazioni costituenti eccezioni sconteranno l'IVA con varie aliquote; l'imposta di registro in misura fissa (€ 168) se cessioni e in misura proporzionale (1% o 2% se locazioni); per le sole compravendite l'imposta ipotecaria in misura proporzionale (2% o 3%, con una eccezione), l'imposta catastale in misura proporzionale.

Accertamento del valore degli immobili sulla base del valore normale

Per le cessioni di immobili l'ufficio può rettificare il valore dichiarato se inferiore al "valore normale" del bene: viene sostanzialmente eliminato, quindi, il divieto dell'ufficio di procedere a rettifica del valore dichiarato se non inferiore a quello catastale.

Cessione di immobili

Viene stabilito l'obbligo di indicare nell'atto di cessione il corrispettivo pattuito, nonché, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di indicare analiticamente le modalità di pagamento.

Ristrutturazioni 41% - iva ridotta

Viene reintrodotta l'agevolazione tributaria (riduzione IVA 10%) per le operazioni di recupero del patrimonio edilizio, fatturate dal 1 ottobre 2006.

Corrispondentemente, per il periodo dal 1 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota massima utilizzabile scende dal **41%** al **36%** con il limite di **€48.000** per abitazione.

Indeducibilità ammortamento terreni

Viene stabilito il principio dell'ineducibilità del costo dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali (in conformità ai principi contabili nazionali ed agli IAS). Le imprese in tale condizione dovranno indicare separatamente (scorporare) il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzare quest'ultimo.

È previsto un meccanismo forfetario di determinazione del costo del terreno.

Disciplina IVA del subappalto

La nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell'inversione contabile, rendendo l'appaltatore debitore dell'imposta ed obbligato al versamento.

Omesso versamento IVA – indebita compensazione: è reato penale.

L'omesso versamento di imposta IVA, non regolarizzato entro il 27 dicembre dell'anno successivo, per importi superiori a 50.000 € per anno d'imposta, è considerato reato penale (pena di cui art. 10 bis D.Lgs.74/2000: reclusione da sei mesi a due anni).

La stessa pena è prevista per chi non versa imposte dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per importi superiori a 50.000 € per periodo d'imposta.

Nuovi obblighi contabili per esercenti arti e professioni

Vengono stabilite nuove regole per la tenuta delle scritture contabili di artisti e professionisti. In sintesi:

- gli esercenti arti e professioni devono utilizzare almeno un conto corrente bancario o postale nell'esercizio dell'attività, da cui effettuare **obbligatoriamente** prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute ed in cui far affluire **obbligatoriamente** i compensi riscossi; tale conto non necessariamente deve essere "dedicato" esclusivamente all'attività professionale (così si esprime la circolare ministeriale 28/E del 4.8.2006);
- gli esercenti arti e professioni **non possono più incassare i loro compensi, se di importo superiore a € 1.000, in contanti** ma solo attraverso strumenti finanziari "tracciabili", vale a dire: assegni non trasferibili; bonifici; altre modalità di pagamento bancario o postale; altre modalità di pagamento elettronico; tale soglia minima scenderà a **€ 500** per il periodo **1 luglio 2007-30 giugno 2008**; a **€ 100** a partire dal **1 luglio 2008**.

- Le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di beni strumentali dei professionisti cessano di essere escluse dal reddito professionale e sono attratte a tassazione.

Trattamento fiscale acquisto veicoli a motore e relative spese

Viene stabilito che i veicoli i quali, prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo a fini privati, vanno comunque assoggettati al regime di deducibilità parziale ai fini delle imposte dirette e di detrazione limitata ai fini IVA; analogo trattamento seguiranno le spese di impiego, custodia e manutenzione.

Tali veicoli dovranno essere individuati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Viene esclusa la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per le autovetture (beni indicati all'art. 164, comma 1, lett. B TUIR).

Per gli stessi beni di cui sopra, acquistati in leasing, la deducibilità dei canoni viene ammessa a condizione che la durata del contratto di leasing sia pari a quella del periodo di ammortamento fiscale del bene (precedentemente era fissata alla metà).

Studi di settore

Viene stabilito che l'accertamento attraverso il ricorso agli Studi di settore si applichi ai contribuenti in contabilità ordinaria ed ai professionisti con le stesse modalità previste per i contribuenti in contabilità semplificata.

IVA

- Viene modificato il trattamento IVA delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuati nei locali da ballo (sale da ballo, discoteche ecc.).
- Viene reintrodotta l'obbligo di redazione e spedizione dell'elenco clienti e fornitori.
- Vengono introdotte disposizioni agevolative di esonero dagli adempimenti per i contribuenti minimi in franchigia.

Dichiarazioni e versamenti – termini

Vengono modificati, a partire dal 2007, i termini di versamento e di dichiarazione.

ICI

Viene soppresso l'obbligo della dichiarazione a partire dal 2007. L'imposta potrà essere liquidata nel Mod. Unico o nel Mod. 730.

Riporto delle perdite da partecipazione in società – tassazione “per trasparenza”

Vengono introdotti nuovi limiti sia al riporto delle perdite da partecipazione in società di persone, sia di quelle derivanti da partecipazioni in società di capitali (SRL) in regime c.d. di “trasparenza”.

Società non operative (o “di comodo”)

Innalzamento dei limiti (di ricavo) per essere considerata società operativa;

Innalzamento della soglia di reddito minimo da dichiarare da parte delle società non operative;

Impossibilità di chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA; suo “blocco totale” in assenza di operazioni attive IVA per tre periodi di imposta consecutivi.

Acconti 2006 Soggetti IRES

In deroga allo Statuto del contribuente, si stabilisce che gli acconti IRES 2006 sono calcolati prendendo a base l'imposta che si sarebbe determinata, per il periodo precedente, 2005, applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli saranno versati con la seconda rata di acconto.

Si rimane a disposizione, oltre che per l'approfondimento dei temi sopra esposti, per ogni altra illustrazione e spiegazione delle numerose altre disposizioni recate dal DL in esame.

Dataomnia SRL